

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSP PUBLIC

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 1544, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
CIG 6024418301

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, indirizzo di posta elettronica certificata: postaconsip@postacert.consip.it, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2015 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Fujitsu Technology Solutions S.p.A., sede legale in Milano, CENTRO LEONI – PALAZZO A, Via Spadolini 5, capitale sociale Euro 2.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02897010969, P. IVA 02897010969, domiciliata ai fini del presente atto in in Milano, CENTRO LEONI – PALAZZO A, Via Spadolini 5, indirizzo di posta elettronica certificata: fujitsu.ts.italy@poste-certificate.it, in persona del suo Procuratore Speciale e legale rappresentante Ing. Fabrizio Pasquini, giusta poteri allo stesso conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 31.7.2012 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinali di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "**Information Technology**";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinali di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinali di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinali di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinali di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 22 dicembre 2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-246 del 20 dicembre 2014;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1544

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1544

Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Deutsche Bank S.p.A. ed avente n. 896BG1501469 per un importo di Euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Deutsche Bank S.p.A. ed avente n. 896BG1501468 per un importo pari ad Euro 25.915,00= (venticinquemilanovecentoquindici/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e sue Appendici), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore e relativo listino con indicazione del prezzo unitario - per la Pubblica Amministrazione - di ciascuna Licenza d'uso), l'Allegato "C" (Condizioni Generali), l'Allegato "D" (Regole del

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1544

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I), l'Allegato "E" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Data di attivazione**: data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione;
 - e) **Data di consegna**: la data di ricezione da parte dell'Amministrazione della lettera contenente il modulo "Microsoft 'Open License' Order Confirmation";
 - f) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
 - g) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - h) **Importo globale massimo della Convenzione**: si intende l'importo corrispondente a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
 - i) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
 - j) **Licenze d'uso**: le licenze d'uso, non esclusive, trasferibili, a tempo indeterminato, dei programmi software oggetto della presente Convenzione, aggiornati all'ultima versione disponibile sul mercato alla data di presentazione dell'offerta, ovvero di esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura
 - k) **Listino**: elenco dei codici prodotto presenti nel Listino Microsoft Government Open License, a cui le Licenze d'uso fanno riferimento, e i relativi prezzi unitari, di cui all'Allegato C;
 - l) **Software Assurance**: è una licenza mediante la quale vengono concessi i diritti per il continuo aggiornamento dei prodotti software alle ultime versioni rilasciate da Microsoft, ii) assistenza telefonica e tramite Web in modalità h24, iii) formazione on-line;
 - m) **Prodotti Software**: tutto l'insieme oggetto della fornitura, costituito da:
 - Licenze d'uso,
 - Software Assurance
 - Licenze d'uso e Software Assurance.
 - n) **Prezzo unitario**: il prezzo della Licenza d'uso calcolato applicando la percentuale di sconto di cui all'Offerta Economica del Fornitore al relativo prezzo presente nel listino posto a base d'asta ed arrotondato alla seconda cifra decimale tenendo conto del valore della terza (esempio se la terza cifra decimale è minore di 5, si arrotonda per difetto; se la terza cifra è maggiore o uguale a 5, si arrotonda per eccesso).
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1544

significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, della fornitura di Licenze d'uso dei programmi software contenuti nel Listino Microsoft Government Open License, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire Licenze d'uso relativi al software Microsoft e Software Assurance nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinativi con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo globale massimo pari a € **20.000.000,00** (ventimilioni/00).
3. Unitamente alle forniture di cui ai precedenti commi, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi, e segnatamente:
 - Consegna, con le modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel par. 5.1 del Capitolato Tecnico;
 - Assistenza in remoto, con le modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel par. 5.2 del Capitolato Tecnico;
 - Garanzia, con le modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel par. 5.3 del Capitolato Tecnico;nonché le ulteriori attività indicate nel Capitolato Tecnico, ivi incluse quelle relative all'attivazione del Sito Internet delle Convenzioni di cui al par. 6.1 del Capitolato Tecnico, alla reportistica di cui al par. 6.2 del Capitolato Tecnico e, comunque, ogni altra attività

ed adempimento stabilito nella presente Convenzione. Inoltre, forniture e servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi: (i) alla Assicurazione della Qualità, di cui al par. 6.4 del Capitolato Tecnico; (ii) alle attività di monitoraggio della Convenzione; (iii) alle verifiche di conformità, secondo quanto stabilito nei paragrafi 7 e 8 del Capitolato Tecnico; (iv) al rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel par. 9 del Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato E.

4. Il fornitore prende atto e accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le licenze software e/o le software assurance oggetto della presente Convenzione.
5. Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, e nei limiti massimi sopra stabiliti, l'Amministrazione Contraente può approvvigionarsi e, quindi, ordinare:
 - Licenze d'uso,
 - Licenze d'uso con Software Assurance,
 - Unicamente la Software Assurance, a condizione che l'Amministrazione Contraente rinnovi licenze già coperte da Software Assurance, purché l'Ordinativo di Fornitura sia inviato entro 90 giorni solari successivi alla scadenza di un accordo Microsoft Open License con Software Assurance oppure entro 30 giorni solari successivi alla scadenza di un Contratto Microsoft Enterprise Agreement;
 - un quantitativo di Licenze e/o Software Assurance per un importo totale uguale o superiore all'Importo Minimo Ordinabile (IMO), fissato a € **35.000,00** (trentacinquemila/00), IVA esclusa.
6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Economica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato E.
7. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
8. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei

limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata 12 (dodici) mesi, a decorrere dal 17 luglio 2015; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo globale massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo globale massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo globale massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di fornitura, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 (dodici) mesi, ovvero 24 (ventiquattro) mesi qualora sia richiesto il servizio di Software Assurance, decorrenti dalla Data di Accettazione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:

- garantire che le Licenze d'Uso, la Software Assurance ed i Prodotti Software forniti ai sensi della Convenzione abbiano le caratteristiche stabilite nel Capitolato Tecnico e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
- erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati;
- manlevare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il Fornitore garantisce che i Prodotti Software, a cui le Licenze d'uso oggetto della presente Convenzione si riferiscono, sono originali, liberi da vincoli o diritti in favore di terzi.

3. Il Fornitore garantisce, inoltre, che i Prodotti Software, a cui le Licenze d'uso si riferiscono, sono consegnati nell'ultima versione disponibile sul mercato e che sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1544

esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

4. Il Fornitore garantisce la funzionalità dei pacchetti dei programmi software e la loro corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico per un periodo di n. 12 (dodici) mesi dalla Data di Accettazione della fornitura di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

2. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, la consegna di ciascun prodotto software si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, da completarsi da parte dell'Amministrazione con il download degli oggetti della fornitura dal "Volume Licensing Service Center" di Microsoft (<http://licensing.microsoft.com>)

3. Il Fornitore entro 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla "Data ordine" dovrà attivare la procedura, prevista da Microsoft, in modo tale da consentire all'Amministrazione di ricevere la "Lettera di Benvenuto", sulla quale saranno riportati gli elementi essenziali per l'accesso da parte del committente al "Volume Licensing Service Center" di Microsoft. Il Fornitore, entro il medesimo termine di cui sopra, dovrà dare immediata conferma, via e-mail, al Committente dell'avvenuta attivazione della procedura.

4. La data di ricezione da parte dell'Amministrazione della comunicazione contenente il modulo "Microsoft 'Open License' Order Confirmation", di cui al par. 5.1 del Capitolato Tecnico costituisce la Data di consegna della fornitura.

5. Fermo restando quanto stabilito al capitolo 8 del Capitolato Tecnico, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della lettera di cui al comma precedente, i prodotti software verranno sottoposti da parte dell'Amministrazione contraente a verifica di conformità della fornitura. In caso di verifica positiva, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" della fornitura. Resta inteso che trascorso comunque il termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta a procedere alla verifica di conformità, tale verifica si intenderà superata con esito positivo e, pertanto, la data di scadenza del suddetto termine verrà considerata quale "Data di Accettazione" della fornitura. In caso di esito negativo della verifica, quindi qualora il Prodotto Software relativo alla Licenza acquistata non sia rispondente a quanto indicato in fase di emissione dell'Ordine, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, a sostituirlo con il Prodotto Software effettivamente indicato nell'Ordinativo di Fornitura entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

6. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1544

rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza in remoto per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura secondo le modalità ed i termini stabiliti nella presente Convenzione e, in particolare, nel par. 5.2 del Capitolato Tecnico.
2. Dalla Data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio mediante l'attivazione di un *Contact Center*, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di informazione in ordine alla Convenzione, alle modalità di emissione dell'ordine e termini di consegna, ricezione e evasione ordini, cui al par. 5.2.1 del Capitolato Tecnico.
3. Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara ed al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici, da inviare a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinatori di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, Data di Consegna, gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico – "Flussi dati per il monitoraggio della Convenzione".
5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di

report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti ed indicati nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico (schede indicatori di qualità), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati applicando la percentuale di sconto, pari a **14,37%** (quattordicivirgolatrentasette per cento), al Listino Government Open License di Microsoft di riferimento, contenente i corrispettivi relativi alle licenze d'uso, con o senza Software Assurance, alla sola Software Assurance e a ciascun Prodotto Software, di cui all'Appendice 4 del Capitolato Tecnico, così come eventualmente revisionata ai sensi del successivo articolo 16.
2. Il prezzo unitario di ciascuna Licenza d'uso a tempo indeterminato, non esclusiva, trasferibile, con o senza Software Assurance, e/o il prezzo unitario di ciascuna Software Assurance, sono comprensivi della prestazione dei servizi connessi e, comunque, di ogni attività contrattuale.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati alla Data di Accettazione della fornitura e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000050896, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - Fil. Brugheric (MB) Viale Lombardia 179/A, Codice IBAN

IT98D031043264000000050896. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo [pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura]. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di

recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.

9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
11. Alle Amministrazioni Contraenti, che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3, verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%. Tale sconto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, verrà riconosciuto nella fattura relativa al predetto Ordinativo di fornitura emesso dall'Amministrazione Contraente nel corso di validità della Convenzione.
Resta inteso che qualora, a seguito della verifica delle tempistiche di pagamento, il Fornitore riscontri il mancato rispetto del suddetto impegno, quest'ultimo procederà all'emissione di apposita fattura di storno dello sconto preventivamente concesso.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, del termine massimo stabilito per la consegna, di cui al precedente art. 7 comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di mancata sostituzione, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, dei beni oggetto di verifica negativa nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore dell'Ordinativo di Fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al surrichiamato termine, fatto salvo il risarcimento del maggior

5. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) Qualora la mancata operatività del *Contact Center* si protragga per oltre 10 (dieci) giorni consecutivi;
 - b) qualora la verifica di conformità della fornitura successiva alla prima abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 5;
 - c) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali ai Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 10 dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Servizi call center.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile Generale del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16

REVISIONE DEL LISTINO

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1544

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare Consip S.p.A. in merito alla revisione del listino di riferimento in termini di introduzione di Licenze d'uso e relativi prezzi. Tale informazione deve essere fornita a Consip S.p.A. con le seguenti modalità:

- a) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Produttore con indicazione del/i prodotto/i introdotto/i rispetto al Listino, e del/i relativo/i prezzo/i; nonché
- b) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore, con indicazione del/i prodotto/i introdotto/i rispetto al Listino e del/i relativo/i prezzo/i.

A tal fine, potrà essere richiesta da Consip S.p.A. ogni più idonea documentazione del/i prodotto/i offerto/i introdotto/i rispetto al Listino Microsoft Government Open License.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate revisioni, con cadenza almeno mensile, che verrà valutata da Consip S.p.A.. In caso di esito positivo di tale valutazione, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa revisione. Rimane inteso che Consip S.p.A. valuterà negativamente l'introduzione di Licenza/e sostitutiva/e relativi a prodotti non acquistabili da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
3. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire una determinata Licenza del Listino Microsoft Government Open License, solo ed esclusivamente in caso di "eliminazione dal Listino della Licenza medesima" accertata mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
 - a) dichiarazione, in originale, di "eliminazione dal Listino" del legale rappresentante del Produttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con indicazione dell'eventuale Licenza offerta in sostituzione, nonché
 - b) dichiarazione, in originale, di "eliminazione dal Listino" resa dal legale rappresentante del Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione della eventuale Licenza offerta in sostituzione dal Produttore.
4. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - recedere in tutto dalla presente Convenzione o, in parte, eliminando dall'oggetto della Convenzione medesima la/e licenza/e d'uso Microsoft non più a Listino, ovvero
 - esonerare il Fornitore dalla fornitura del/la Licenza/e non più a Listino, con l'introduzione della Licenza/e d'uso offerta/e in sostituzione.

5. Nell'ipotesi di modifica di prezzi già contenuti nel Listino oggetto della Convenzione, il Fornitore dovrà comunicare, con cadenza almeno mensile, detta circostanza a Consip S.p.A.. Al fine di determinare il nuovo prezzo delle Licenze d'uso verrà applicata la percentuale di sconto riportata nell'Allegato B. All'esito di tale determinazione in ordine al nuovo prezzo:
 - a) qualora la modifica del prezzo sia migliorativa per l'Amministrazione, Consip S.p.A. procederà all'accettazione del prezzo modificato e all'aggiornamento del listino;
 - b) qualora la modifica del prezzo sia peggiorativa per l'Amministrazione, Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1544

danno.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 4 ovvero, in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di Consip S.p.A., il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
6. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata operatività del Contact Center che si protragga per oltre 24 (ventiquattro) ore solari, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi al Contact Center di cui al paragrafo 5.2.3. del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00) per ogni mancanza riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto ai termini di cui al seguente articolo 17 commi 3, 4, e 7 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate da Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000= (tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini da essa stabiliti per la trasmissione dei

dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, nonché della documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, di cui al precedente art. 8 comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

10. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
11. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17, commi 2 e 3, o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "F" e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo 17, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 09 giugno 2015 dalla Deutsche Bank S.p.A. avente n. 896BG11501469 di importo pari ad Euro 500.000,00= (cinquecentomila/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza semestrale, a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza semestrale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
4. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata in data 9 giugno 2015 dalla Deutsche Bank S.p.A. e avente n. 896BG11501468 pari ad un importo di Euro 25.915,00 (venticinquemilanovecentoquindici/00).

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1544

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1544

potrà esercitare una delle seguenti facoltà:

- accettare il prezzo modificato ed aggiornare il listino;
- esercitare il diritto di recesso in tutto dalla Convenzione o, in parte, eliminando dall'oggetto della Convenzione la Licenza che ha subito l'incremento del prezzo.

ARTICOLO 17

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare a Consip S.p.A. una commissione pari allo 0,35% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11, in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltra la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6. Si rappresenta, altresì, che il Fornitore potrà procedere alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione e nei *reports* specifici contenenti l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento entro 85 giorni solari decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione medesima.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il

surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente codice IBAN n. IT40D0200805365000004887937 o in alternativa sul conto corrente codice IBAN n. IT3800306903240100000005558.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.l.
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare

alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.

Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1544

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, il 17 luglio 2015

CONSIP S.p.A.
Ing. Luigi Marroni
C.F.: MRRUGU57M11C227Y
Certificatore: Postecom
Validità: dal 18/06/2015 al 18/06/2018

IL FORNITORE
Ing. Fabrizio Pasquini
C.F.: PSQFRZ55L22F513Q
Certificatore: Actalis
Validità: dal 04/02/2015 al 04/02/2018

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Verifica di Conformità e accettazione della fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1544

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 18 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obblighi generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, li 17 luglio 2015

IL FORNITORE

Ing. Fabrizio Pasquini

C.F.: PSQFRZ55L22F513Q

Certificatore: Actalis

Validità: dal 04/02/2015 al 04/02/2018